# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2541

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1996

Modifica dell'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e nella scuola secondaria di primo e secondo grado

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», ha testualmente previsto che, «nel quadro delle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi per il condell'abilitazione all'insegnaseguimento mento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado della durata di un anno».

Il successivo comma 28 precisa che ai corsi abilitanti anzidetti «sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel settennio 1989-1995. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio».

Questa normativa, che pure è suggerita dall'esigenza di drenare e, quindi, limitare al massimo l'ammissione ai corsi abilitanti, sì evidenzia come assolutamente ingiusta ed ai limiti della costituzionalità. Oltretutto, molti laureati - non toccati neanche lontanamente dalla fortuna e che, senza colpa alcuna, non hanno avuto l'occasione di ritornare a scuola... nella diversa veste di docenti, neanche per una settimana - non entreranno, realisticamente, mai più, nell'anzidetta qualità in una istituzione scolastica, ben sapendo che i concorsi a cattedra, attesi da anni, non avranno, per la loro sostanziale inutilità, alcun svolgimento, poichè le disponibilità ancora esistenti saranno coperte dai fortunati «abilitati».

Il comma 28 dell'articolo 1 sopra richiamato, ha già sollevato vivaci critiche in sede parlamentare e non si contano le proposte di emendamento inserite in altri decretilegge, gli ordini del giorno, le interrogazioni. Ognuna di queste iniziative è vista e sostenuta da altrettanti angoli visuali e risponde a pur giuste ma sempre particolari aspettative.

Risolutiva, perciò, appare la sostituzione del comma 28 con una disposizione che preveda, richiamando l'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che la partecipazione ai corsi abilitanti sia, per i laureati e diplomati in possesso del relativo titolo di studio di base, libera e generalizzata.

Ciò non solo restituirebbe giustizia all'ammissione ai corsi ma comunque rappresenterebbe un'occasione poderosa per la qualificazione del personale aspirante all'insegnamento e la successiva soluzione degli stessi su base meritocratica e su di una più vasta platea.

Non si sottovalutano i complessi risvolti organizzativi e funzionali conseguenti alla proposta ed auspicata modifica legslativa: è, però, questo un prezzo da pagare, sul piano della giustizia e della serietà delle istituzioni scolastiche.

Va, infine, precisato che l'approvazione del presente disegno di legge non comporta variazioni formali dell'impegno di spesa e cioè grazie al testo del comma 29 del citato articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che così recita: «All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si provvede mediante ricorso a una quota di fondo di cui al comma 26».

Si confida che, con ogni migliorativo contributo, il Senato voglia approvare il presente disegno di legge anche nella consapevolezza della sua estrema urgenza.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

- 1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
- «28. Per l'ammissione ai corsi di cui al comma 27, si applicano le norme di cui all'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio».